

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 326 TFT 07 del 01 marzo 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 01 marzo 2022 Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Alessandro Boscarino. Presenzia all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.504/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Caresse Futsal Partinico;

sig. Caruso Andrea (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Caresse Futsal Partinico); sigg. Calestra Pietro, Giangrande Filippo, Imperato Vincenzo, Lombardo Ferdinando Maria, Oliva Antonino e Russo Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C1 stagione sportiva 2020/2022.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 9/2/2022 proc. 5791/190 pfi/21-22 PM/ag, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza è comparso il sig. Caruso Andrea il quale ha prodotto n. 6 certificati medici relativi ai calciatori oggi deferiti e chiede il proscioglimento di tutte le parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società Caresse Futsal Partinico;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Caruso Andrea;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Calestra Pietro, Giangrande Filippo, Imperato Vincenzo, Lombardo Ferdinando Maria, Oliva Antonino e Russo Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società Caresse Futsal Partinico;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Caruso Andrea;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Calestra Pietro, Giangrande Filippo, Imperato Vincenzo, Lombardo Ferdinando Maria, Oliva Antonino e Russo Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga II Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.505/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Ragusa Calcio;

sig. Trapani Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Ragusa Calcio);

sigg. Andolina Niccolò, Bettabghor Youcef, Di Stefano Samuele, Fichera Samuele e Floro Valenca David Josè, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2020/2022.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 9/2/2022 proc. 5790/188 pfi/21-22 PM/ag, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Ragusa Calcio;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Trapani Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Andolina Niccolò, Bettabghor Youcef, Di Stefano Samuele, Fichera Samuele e Floro Valenca David Josè.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Ragusa Calcio;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Trapani Giuseppe;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Andolina Niccolò, Bettabghor Youcef, Di Stefano Samuele, Fichera Samuele e Floro Valenca David Josè.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.506/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Biancavilla:

sig. Finocchiaro Davide (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Biancavilla);

sigg. Arona Giuseppe e Longo Marco, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C1 stagione sportiva 2020/2022.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4,

commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11.2.2022 proc. 5897/193 pfi/21-22 PM/mf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Città di Biancavilla;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Finocchiaro Davide;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arona Giuseppe e Longo Marco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medicosportiva durante la stagione sportiva 2020/2021, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 50,00 a carico della società A.S.D. Città di Biancavilla;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Finocchiaro Davide;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arona Giuseppe e Longo Marco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.507/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Atletico Catania;

sig. Barbagallo Arturo Ántonio (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Atletico Catania); sigg. Aleo Rosario, Calì Fabio, Cannone Francesco, Carbonaro Giovanni, Caruso Stefano Carmelo, Maggio Danilo Agatino, Fiamingo Raffaele e Samperi Alessio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 14.2.2022 proc. 5944/195 pfi/21-22 PM/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 700,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Barbagallo Arturo Antonio;

squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Aleo Rosario, Calì Fabio, Cannone Francesco, Carbonaro Giovanni, Caruso Stefano Carmelo, Maggio Danilo Agatino, Fiamingo Raffaele e Samperi Alessio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Barbagallo Arturo Antonio;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Aleo Rosario, Calì Fabio, Cannone Francesco, Carbonaro Giovanni, Caruso Stefano Carmelo, Maggio Danilo Agatino, Fiamingo Raffaele e Samperi Alessio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.508/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Sporting Alcamo Onlus:

sig. Lo Monaco Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Alcamo Onlus); sigg. Ciolino Butera Vito, La Fiura Vito e Morena Fabrizio, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C1 stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 14.2.2022 proc. 5930/197 pfi/21-22 PM/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza per le parti deferite è comparso il sig. Lo Monaco Giuseppe il quale ha prodotto le certificazioni mediche relative ai calciatori deferiti per il periodo di svolgimento dell'attività sportiva in contestazione e chiede pertanto il proscioglimento di tutte le parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Alcamo Onlus;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Lo Monaco Giuseppe;

squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ciolino Butera Vito, La Fiura Vito e Morena Fabrizio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 50,00 a carico della società A.S.D. Sporting Alcamo Onlus;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Lo Monaco Giuseppe;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Ciolino Butera Vito, La Fiura Vito e Morena Fabrizio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.509/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Tiki Taka Palermo C5;

sig. Riesi Francesco Paolo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Tiki Taka Palermo C5); sigg. Ciolino Davide, Giannola Nicola, Montalto Marcello, Puccio Davide, Sciortino Francesco e D'amico Daniele, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C1 - stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 5931/198 proc. 5944/195 pfi/21-22 PM/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5;

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Riesi Francesco Paolo;

squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ciolino Davide, Giannola Nicola, Montalto Marcello, Puccio Davide, Sciortino Francesco e D'amico Daniele.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Tiki Taka Palermo C5;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Riesi Francesco Paolo;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Ciolino Davide, Giannola Nicola, Montalto Marcello, Puccio Davide, Sciortino Francesco e D'amico Daniele.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
II Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 01 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA